Principali date e norme urbanistiche in Italia

(Sintesi ed elaborazione liberamente tratta dal documento
http://www.lisut.org/en/public/[Download]/file/30.10.2014%20riepiloghi%20legislazione%20urbanistica.pdf
a cura di Renato Bertoglio)

Il periodo successivo all'unificazione nazionale, vede lo stato impegnato ad emanare leggi che tendono ad unire culturalmente e amministrativamente il paese: si vuole in questo modo affermare la presenza dell'apparato pubblico in ogni parte del territorio. Vengono realizzate così sul territorio tutta una serie di strutture e servizi pubblici, come caserme, sedi dell'amministrazione pubblica, acquedotti e ferrovie. L'economia in questo periodo è essenzialmente agricola, e non si registrano rilevanti fenomeni di industrializzazione (fatta eccezione per alcune città come Torino e Milano), con conseguente crescita smisurata ed incontrollata delle città.

Il primo atto legislativo avente riferimenti urbanistico-edilizi, fu la legge **20 marzo 1865, n. 2248** per l'unificazione amministrativa del Regno: nell'allegato A) prevedeva la facoltà per i Consigli Comunali di deliberare sui "regolamenti di igiene, edilità e polizia locale".

Il successivo Regolamento di attuazione, **il R.D. 8 giugno 1865, n. 2321** individuava come contenuto fondamentale del Regolamento Edilizio comunale "i piani regolatori dell'ingrandimento e di livellazione, o di nuovi allineamenti delle vie, piazze o passeggiate".

Pochi giorni dopo fu emanata la legge **25 giugno 1865, n. 2359** sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. Le norme contenute negli artt. 1-86 disciplinavano l'esproprio per causa di pubblica utilità: venivano definiti i beni oggetto di esproprio "indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica" (art. 22), l'indennità di esproprio da corrispondere al proprietario, che "consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita" (art.39).
Il titolo II, Capo VI artt. 86 – 92 disciplinava i Piani regolatori edilizi: tali piani erano facoltativi per i comuni aventi una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Riguardavano il centro abitato, o parte di esso, ed avevano la funzione di tracciare "le linee ad osservarsi nella ricostruzione di quella parte dell'abitato in cui sia da rimediare alla viziosa disposizione degli edifici" (art. 86). Il Capo VII artt. 93 – 95 disciplinavano i Piani di ampliamento: questi, a differenza dei precedenti si riferivano ad un territorio non ancora edificato e sul quale si prevedeva una futura attività edilizia. L'approvazione di tali piani "equivale ad una dichiarazione di pubblica utilità, e potrà dar luogo alle espropriazioni delle proprietà nel medesimo comprese" (art. 92). Entrambi i piani dovevano essere attuati entro 25 anni.

Nell'estate del 1884, si verificò nella città di Napoli una devastante epidemia di colera con oltre 7.000 vittime. A seguito di questo tragico evento, venne emanata la **legge 15 gennaio 1885, n. 2892** sul Risanamento della città di Napoli. All'art. 13 co. 3, veniva stabilita un'indennità di esproprio differente da quella prevista dalla legge 2359/1865, e "determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purché essi abbiano data certa" in difetto dei fitti accertati, "l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e fabbricati" (art. 13, co. 4). Questa nuova indennità aveva lo scopo di non penalizzare i proprietari espropriati infatti gli immobili in oggetto avevano un basso valore venale (dovuto al loro degrado), ma erano invece capaci di produrre dei redditi derivanti dai fitti. Per questo motivo il legislatore ritenne opportuno non calcolare l'indennità soltanto sul valore venale, ma facendo una media tra questo e il coacervo dei fitti (somma). Occorre aggiungere che se nella situazione napoletana questa legge avvantaggiava i proprietari, in altri contesti cittadini (dove gli immobili non erano fatiscenti) al contrario dimezzava, in molti casi, il loro valore venale.
Come ricordato precedentemente, l'art. 86 della legge 2359/1865 aveva previsto la facoltà per i Comuni con almeno 10.000 abitanti di dotarsi di Piano regolatore edilizio, ovvero di Piano di ampliamento (art. 93, co. 1). Quindi, le amministrazioni Comunali con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e tutte le altre che avevano deciso di non dotarsi di detti piani, si trovavano nella

situazione di non possedere uno strumento di sistemazione urbana vero e proprio. Inoltre se consideriamo anche le oggettive difficoltà applicative della legge 2359/1865 viste in precedenza, appare chiaro come la maggioranza delle amministrazioni, preferì ricorrere allo strumento del Regolamento Edilizio. **Tale strumento, in forza del R.D. 2321/1865 (cit. prec.), aveva come contenuto fondamentale proprio i Piani di "ingrandimento e di livellazione, o di nuovi allineamenti". Di conseguenza, dal 1865 al 1942, i Regolamenti Edilizi Comunali svolsero un ruolo sostitutivo dei piani di natura urbanistica. Infatti spesso integravano le norme più propriamente edilizie con prescrizioni di zonizzazione del territorio comunale.** Tali prescrizioni individuavano le aree di ampliamento con le relative destinazioni d'uso, e fornivano indicazioni circa la planivolumetria ad osservarsi.

Con il Regio Decreto Legge **25 marzo 1935, n. 640** venne introdotto per la prima volta in tutti i Comuni **"l'obbligo di chiedere l'autorizzazione preventiva da parte di chi volesse svolgere attività edificatoria all'interno dei centri abitati"** (art. 4). Tale Decreto fu **convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2471**. Come si può notare l'ambito di applicazione della norma rimane circoscritto all'interno dei centri abitati: per tutti gli interventi di nuova costruzione, ovvero di modifica ed ampliamento di quelli esistenti era prevista apposita autorizzazione. Per i lavori eseguiti in assenza del necessario titolo, ovvero in violazione delle dette norme, il Podestà poteva ordinare la

L'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva venne confermato ed ampliato dall'art. 6 del R.D.L. 22 novembre 1937, n. 2105, successivamente convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710.
L'art. 6 cit. introduce un'importante novità rispetto al precedente R.D.L. 640/1935: l'obbligo di richiedere la necessaria autorizzazione preventiva -per gli interventi di nuova costruzione e per i lavori eseguiti su edifici esistenti – è esteso a tutto il territorio comunale. Quindi, viene considerato il territorio comunale nella sua totalità, senza tener conto delle destinazioni di piano o zone abitate e non. E' un passo importante.

Le leggi del 1939.
Da quella data in poi si susseguono diverse leggi relative all'ambiente: boschi, miniere, agricoltura. Nei primi anni 30, con 3 Regi Decreti, vengono approvati 3 Testi Unici di una certa importanza: il prima relativo alla Legge Comunale e Provinciale, il secondo (sempre del 1934) relativo alle leggi Sanitarie (prevede all'art. 338 fasce di rispetto cimiteriali) e il terzo, nel '38 è relativo all'Edilizia Popolare. Nel Giugno del 1939, a venti giorni di distanza l'una dall'altra, escono due leggi importanti per la tutela dei beni culturali ed ambientali: la **1089** relativa ai *beni di interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico* e la **1497** relativa alle *bellezze naturali*.
Queste leggi, pur contenendo una visione estetizzante del bene culturale e del paesaggio, arriveranno a noi come le uniche relative alla salvaguardia ambientale e monumentale.
Solo nel 1985, a 45 anni di distanza, con il Decreto Galasso si arriverà a legiferare nuovamente sull'ambiente e il paesaggio, questa volta in termini sistematici e con imposizioni all'inerzia ministeriale e regionale in materia di Piani Paesistici.

Legge urbanistica del 1942 (n. 1150) istituiva a pieno titolo la formazione dei **Piani Regolatori Generali (PRG)**, che dovevano interessare l'intero territorio comunale. La Legge prevedeva anche che i Prg venissero attuati prioritariamente attraverso Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica ed elencava i contenuti per i Regolamenti Edilizi.

Nel **1951** fu votata la Legge **1402** che prevedeva, per i Comuni compresi in appositi elenchi, l'obbligo di adottare entro tre mesi un "**piano di ricostruzione**"; attraverso successive proroghe, molti Comuni hanno potuto beneficiare di quel regime particolare fino agli inizi degli anni ottanta.

La riforma Sullo nel '62.
Il Disegno di Legge Sullo è pronto nel giugno del **1962**: la riforma è impostata su basi completamente nuove. Il PRG è attuato per mezzo di **Piani Particolareggiati**, le cui prescrizioni hanno valore a tempo indeterminato e nel cui ambito il Comune promuove **l'esproprio di tutte le**

aree inedificate e delle aree già utilizzate per costruzioni, se l'uso in atto è sensibilmente difforme a quello del Piano Particolareggiato. Durante la gestione Sullo del ministero dei Lavori pubblici fu approvata la **legge n. 167 del 18 aprile 1962** sull'edilizia economico-popolare. Ma a Sullo non riuscì di condurre in porto la riforma urbanistica, soprattutto per l'opposizione del suo stesso partito: contro di lui sarà scatenata una campagna diffamatoria di inusitata violenza, alimentata da elementi legati alla grossa proprietà fondiaria. A sua proposta era l'acquisizione preventiva da parte del comune delle aree d'espansione individuate dai piani urbanistici, con un indennizzo commisurato al valore agricolo; la progettazione dei nuovi insediamenti da parte della pubblica amministrazione; la realizzazione, da parte del comune, di tutte le urbanizzazioni primarie e secondarie, tecniche e sociali; la cessione agli utilizzatori, privati e pubblici non della proprietà del suolo, ma del diritto di utilizzarlo per un periodo determinato, a un prezzo corrispondente alla spesa sostenuta della pubblica amministrazione. (Vedi articolo a questo link: http://archivio.eddyburg.it/article/articleview/9489/0/273/)

Successivamente, nel **primo governo Moro**, viene elaborata la proposta Pieraccini, ove si conserva il principio dell'esproprio generalizzato, ma l'indennizzo non è pari al prezzo agricolo, bensì è rapportato al valore di mercato del 1958. Il diritto di superficie è abolito e sono esonerati dall'esproprio i progetti presentati prima del 12 dicembre 1963. Mentre la proposta di Legge cadeva insieme al governo, in tutta Italia **vengono rilasciate valanghe di licenze edilizie**. In seguito agli accordi per la formazione del secondo governo Moro di centro-sinistra, il Ministro Mancini presenta un nuovo progetto di Legge: l'indennità di espropriazione viene valutata in base alla Legge del 1865. Anche la proposta Mancini non arriverà mai in Parlamento.

Nel 1965 il meccanismo previsto per l'acquisizione delle aree per l'edilizia economica e popolare verrà dichiarato **illegittimo dalla Corte Costituzionale**, così come 15 anni più tardi con un'ulteriore sentenza sui valori di esproprio invaliderà il sistema previsto dalla Legge 10 del '77. In sostituzione degli articoli dichiarati illegittimi fu promulgata la Legge **904 del luglio 1965**, con la quale, per la determinazione dell'indennità di esproprio, si faceva ricorso alla vecchia Legge di Napoli.

Anni '60: gli scandali edilizi.
Da un'inchiesta del ministro dei LL. PP. emergono dati impressionanti: solo in un quarto dei Comuni italiani (2000 circa) sono state autorizzate lottizzazioni per circa 115.000 ettari, per oltre 18.000.000 di vani, sufficienti a colmare il fabbisogno nazionale fino al 1980. I fatti spingono a correre ai ripari e, **nell'estate del 1967** si approva la **Legge 765, detta "Legge ponte"**, in quanto avrebbe dovuto costituire un tramite tra la vecchia Legge del 1942 e la futura riforma urbanistica. La "Legge ponte" cerca di portare un minimo di ordine nell'attività edilizia ed urbanistica: cerca di estendere la formazione dei PRG, limitando fortemente l'attività edilizia nei Comuni sprovvisti.
L'innovazione fondamentale riguarda i cosiddetti **"standard urbanistici"**, cioè la quantità minima di spazio che ogni Piano Regolatore deve inderogabilmente riservare all'uso pubblico e la distanza minima da osservarsi nell'edificazione ai lati delle strade. Questi valori verranno fissati con due successivi decreti, rispettivamente il **D.M. 1444 del 2 aprile 1968** e il **D.M. 1404 del 1968**.
Peraltro durante il dibattito parlamentare, per evitare di scoraggiare l'attività edilizia, passa un emendamento che rinvia di un anno le limitazioni: è il cosiddetto **anno di moratoria della Legge ponte**. Dall'1/9/67 al 31/9/68 l'Italia è inondata di licenze: vengono approvati 8.500.000 di vani residenziali, quasi il **triplo della media annuale di vani autorizzati nel decennio precedente**.

Intanto la pianificazione urbanistica è bloccata, nessuno approva le delibere di dei PRG. Viene così approvata la **Legge 13 novembre 1968, n. 1187, la cosiddetta "Legge tappo"**, con la quale si stabilisce che le previsioni di PRG aventi contenuto espropriativo cessano di aver vigore qualora entro **5 anni** dall'approvazione del PRG medesimo non siano approvati i relativi piani particolareggiati o autorizzati i piani di lottizzazione convenzionata.

La legge 865 del 1971. L'11 marzo 1970 viene votato alla Camera il Disegno di Legge 3199 concernente *Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla 167 ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia agevolata-convenzionata*.

Assumono particolare rilevanza le norme sull'espropriazione per pubblica utilità e le modifiche alla Legge urbanistica ed alla 167. Il campo di applicazione dell'esproprio è molto vasto: riguarda l'acquisizione delle aree e degli immobili occorrenti alla realizzazione di edilizia sovvenzionata, delle aree comprese nei piani di 167, di quelle necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani. L'indennità espropriativa non è più determinata in base al valore venale, ma secondo che le aree si trovino all'interno o all'esterno dei centri edificati, e viene commisurata al valore agricolo medio dei terreni, moltiplicata per coefficienti diversificati.
In tema di politica della casa e di assetto del territorio passa la linea dei "**sistemi urbani integrati**", proposta da Colombo per superare la crisi del settore e gestita da grandi imprese pubbliche e private. In quegli anni nascono emanazioni immobiliari della FIAT (SITECO), dell'ENI (TECNECO), dell'IRI ed a partecipazione mista (TECNOCASA), che si muovono nel settore immobiliare, territoriale e delle grandi infrastrutture.

Nel gennaio del **1972** (**DPR 8 del 15 Gennaio**) **le Regioni ereditano dallo stato centrale quasi tutti i poteri urbanistici**. Si arriva alla scadenza dei 5 anni fissati dalla Legge "tappo" per la validità dei vincoli; non c'è tempo per pensare ad un provvedimento di Legge con contenuti innovatori: così l'ultimo giorno utile (30 novembre 1973) si approva la Legge 756, che proroga di un biennio le scadenze della Legge tappo.
Entro questa scadenza sarebbero dovute entrare in vigore le leggi emanate dalle Regioni in applicazione alle norme che stabilivano i principi fondamentali del loro potere legislativo in materia urbanistica (Art. 1 della Legge 756).
Nel frattempo la questione del regime dei suoli viene rinviata con continue leggi proroga: scadono i due anni di proroga della 756 e si ricorre ad un Decreto Legge (n. 526 del 1975), convertito nella Legge 696, che proroga di un altro anno i termini della 756. Anche questo termine scade e con un altro Decreto Legge (n. 781 del 26 novembre 76) si prorogano i termini di altri due mesi.

Il **28 gennaio 1977**, dopo una gestione lunga e contrastata, esce la **Legge 10,** sul nuovo regime dei suoli. Questo progetto di Legge nasce da un impegno assunto dal governo Moro-La Malfa nel momento della sua formazione nel novembre del 1974, e trova il suo più forte sostenitore nel ministro repubblicano dei LL. PP. **Bucalossi.** Lo scorporo del diritto di proprietà dal diritto di edificare viene realizzato attraverso l'istituto della **concessione edilizia onerosa**, per effetto della quale spetta all'autorità pubblica il potere di concedere al proprietario l'uso del suolo a mezzo di concessione. **Si passa quindi dalla licenza alla concessione** . Ma dopo tre anni furono dichiarati incostituzionali i punti del provvedimento riguardanti l'esproprio.

La solidarietà nazionale.
Intanto, con la nascita della politica di "solidarietà nazionale", si fece strada il cosiddetto "governo delle astensioni" che si pose come obiettivo per l'edilizia la costruzione di 300.000 alloggi all'anno attraverso l'edilizia **agevolata e convenzionata** (cooperative), **sovvenzionata** (a totale carico dello Stato - IACP), ed edilizia **libera** con agevolazioni bancarie. Inoltre si menziona il problema dell'**equo canone** e la definizione del "**piano decennale per l'edilizia pubblica**".
Le leggi sull'equo canone e sul recupero edilizio nel '78. Nel frattempo il Parlamento, a poco più di una settimana di distanza l'una dall'altra, approva due importanti leggi: la **392/78** "Disciplina delle locazioni degli immobili urbani" (il cosiddetto **equo canone**) e la **457 del 5 agosto 1978** ("Norme per l'edilizia residenziale") che prevede un titolo apposito sul recupero, con l'istituzione delle **Zone e dei Piani di Recupero**, di iniziativa privata ed anche pubblica, nonché procedure per accelerare il rilascio delle concessioni. Intanto, sul fronte pubblico, sempre **nel '78,** viene approvata una legge, **la n. 1,** relativa alle Opere Pubbliche, che rende più snella la loro realizzazione qualora vadano in variante ai PRG ma siano collocate su aree già destinate a servizi dal Piano.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980. Nel gennaio del 1980 la Corte Costituzionale dichiara illegittimo il sistema di indennizzo previsto dall'art. 16 della Legge 865, modificato dall'art. 14 della Legge 10. La sentenza giudica il sistema del valore agricolo un indennizzo irrisorio, in contrasto l'Art. 42 della Costituzione.

I decreti Nicolazzi del 1981.
Nel novembre 1981, sotto il governo Spadolini, il ministro Nicolazzi, svuota di contenuto i Programmi Pluriennali di Attuazione (PPA) istituiti dalla legge 10/77 con un decreto legge convertito nella Legge 94 nel 1982.

Gli anni 80 e la politica della "deregulation".
Questa politica sfociò nel 1984 nella Legge n. 47, il cosiddetto "**condono edilizio**" che, nato per sanare il disavanzo del pubblico erario sfruttando l'abusivismo, ottenne l'effetto opposto.
Da un'indagine del Ministero dei LL. PP., condotta nell'84, si constata che solo in quell'anno si è verificata una produzione di circa **200.000 alloggi abusivi**, la stessa quantità prodotta nell'intero decennio precedente, ma le parole d'ordine di allora erano: "**Urbanistica contrattata**", "**meno Stato e più Mercato**", "**più Progetti e meno Piani**".

Le sentenze della Corte Costituzionale dell'82.
Nel frattempo la Corte Costituzionale si era fatta risentire nel 1982. Così le aree preordinate all'espropriazione e quelle inedificabili (verde, servizi, strade), in assenza di un piano particolareggiato approvato entro cinque anni, vedevano cadere il vincolo e dovevano essere considerate "zone bianche" prive di destinazione funzionale, diventando così edificabili per il privato, sia pur con indici di utilizzazione limitatissimi (0,03 mq/mc e 1/10 della sup. coperta).

Il decreto Galasso del 1985, inerente la *Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni costieri, dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, parchi, riserve, boschi, foreste.* Le Regioni, riescono a far invalidare parte del Decreto Legge. Per tale motivo, **nell'agosto del 1985 esce la Legge 431**, che impone alle Regioni di sottoporre a specifica normativa d'uso e valorizzazione ambientale il proprio territorio attraverso la redazione di **Piani Paesistici** da approvarsi entro il **31 dicembre 1986**.

L'8 Luglio 1986, con Legge n. **349**, viene istituito il Ministero dell'Ambiente e poco dopo, nell'88, recependo tardivamente alcune direttive della CEE, esce un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che impone la preventive **valutazione di Impatto Ambientale** per alcune grandi opere (dighe, autostrade ecc.).

Il filone ambientale
Sono propri di questo tema, evidentemente non estraneo alla creazione del Ministero dell'Ambiente dell'86, alcuni decreti dell'88 relativi all'attuazione di alcune direttive CEE concernenti norme in materia di qualità dell'**aria** (DPR 203) e dell'**acqua** (DPR 236), sulle pronuncie di compatibilità ambientale e gli **studi di impatto ambientale** (VIA)prima con legge 146/94 e poi con DPR 12.4.96 contenete l'elenco delle opere assoggettate a tale procedura di valutazione.

Vengono poi le leggi sulla formazione dei **Piani di bacino e di assetto idrogeologico** (Legge 183/89) e quella sul **risparmio energetico** che prevede la formazione di Piani regionali e comunali da allegare ai PRG (Legge 10/91). Il 1° Marzo del 91, con DPR, vengono finalmente introdotti limiti massimi di esposizione al **rumore** negli ambienti abitativi ed esterni definiti e misurati in Db, seguito dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico (n.447/95) che prevedono entrambe la formazione di veri e propri **Piani di Azzonamento Acustico Comunali** (i comuni della piana di lucca hanno approvato i piani tra il 2002 e il 2003). Entra poi nell'attenzione dei Governi la questione dell' esposizione umana ai **campi magnetici ed elettrici** prima con un DPR del 23 Aprile 92, poi con il Decreto del Ministero dell'Ambiente n.381 del 98 e successivamente con la legge n. 36 del 2001 che demanda funzioni regolamentari in materia anche ai Comuni. Viene aggiornato l'elenco delle **industrie insalubri** risalente al 1912 (DM 5.9.94), nonché approvata una legge quadro sulle **aree protette** (394/91). Con Decreto Legislativo 490 del '99 viene approvato il *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali* che assorbe le vecchie leggi del '39 n. 1497 e 1089. Nel marzo del '99, poi, viene emessa con DPCM la Direttiva

per la razionale sistemazione degli **impianti tecnologici nel sottosuolo** e la formazioni di Piani in tal senso (PUGGS) da allegare ai PRG.

Aria, acqua e suolo rientrano nell'attenzione del legislatore dopo quasi un secolo di incuria e di tutela attuata quasi solo attraverso il Codice Civile e Penale e con esiti molto spesso disastrosi per il territorio e i suoi abitanti.

Il filone edilizio – derogatorio
Programmi di Recupero Urbano (legge 493 del 93) e **Programmi di Riqualificazione Urbana** e **di Sviluppo Sostenibile (PRUSST)** che celandosi dietro a propositi e definizioni altisonanti nascondono il tentativo di far prevale i progetti sui Piani anche in variante allo stesso. Vengono accelerate le procedure di approvazione dei Piani Attuativi e con un Decreto Legislativo (DPR 80 del 98) si arriva a prevedere che sia direttamente il giudice amministrativo e non più quello civile a definire il **danno** (del privato) **in materia urbanistica.**

La questione del traffico urbano.
In un paese sempre più congestionato di macchine e che presenta rapporti di 1,2 tra vetture e famiglie, emerge soprattutto nelle aree metropolitane il problema drammatico del traffico e dei parcheggi. Per far fronte a questa emergenza si corre ai ripari con una legge dell'89, la cosiddetta **legge Tognoli**, che prevede Programmi Urbani dei Parcheggi e l'incremento degli spazi di sosta pertinenziali anche privati in deroga ai Prg.
Poco dopo, nel 92, esce un corposo **Decreto legislativo (n. 285**) accompagnato da un suo altrettanto corposo regolamento di esecuzione (DPR 495/92) che modifica e aggiorna il vecchio Codice della strada. Il **Nuovo Codice della Strada** prevede che i comuni deliberino Piani Urbani del Traffico.
Una particolarità riveste una piccola legge, la 366 del 98 per il finanziamento di **piste ciclabili** anche in variante ai Prg con procedimento di sola approvazione comunale (art. 13).

La riforma delle istituzioni degli anni '90
La fondamentale riforma è certamente la n. **142 del 90** che prevede la formazione delle aree metropolitane e procedure di Accordo di Programma tra Enti anche in variante ai Prg. Un'altra legge di quell'anno risulta essere la **241** denominata della **trasparenza amministrativa** che norma il diritto di accesso ai documenti amministrati e le forme di partecipazione ai procedimenti, anche se ne esclude la possibilità (art.13) per quegli atti aventi natura urbanistica.
Altre leggi si susseguono in campo amministrativo e tra queste la cosiddetta **legge Bassanini** n. **127/97** che prevede, tra l'altro, incentivi per la progettazione urbanistica interna agli enti, allineandola a quella prevista per le opera pubbliche con la legge 109 del 94. Il processo si conclude con la pubblicazione del **Testo Unico** sull'ordinamento degli Enti Locali e cioè col **DPR n. 267 del 7.12.2000**.

Degne di nota sono poi due leggi del 98 relative al **commercio** aventi qualche rilevanza urbanistica: la 114 sulla disciplina del commercio. Vede poi la luce il DPR 447 sempre del 98, che col DPR 440 del 2000 estende la tipologia degli interventi anche al commercio e al terziario, relativo alla creazione del cosiddetto **sportello unico per le imprese** produttive con compiti di unificazione e accelerazione delle procedure autorizzative per lo snellimento e il chiarimento del ruolo e dei compiti delle istituzioni.

La sentenza della Corte Costituzionale del 1999
Quest'ultima impostazione viene accelerata da un pronunciamento della Corte Costituzionale nel Maggio del 99 che annullando alcuni articoli della vecchia legge del 42 e l'art. 2 della legge 1187/68 prevede che il parlamento definisca le misure di indennità non irrisorie anche per la sola **reiterazione dei vincoli** preordinati all'esproprio.